

AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

Definizione:

Generale potere di riesame che la **L. 241/90** attribuisce alla PA, che può ritornare sui suoi provvedimenti, sindacando sulla loro legittimità o sulla loro opportunità.

Essa si sostanzia in un provvedimento di secondo grado, che incide (annullandolo, conservandolo o confermandolo) su un provvedimento emanato in precedenza.

Tipologie:

- 1) **Autotutela demolitoria:** laddove abbia come effetto la rimozione di un provvedimento invalido;
- 2) **Autotutela conservativa:** ove, a seguito di una rinnovata valutazione, il provvedimento non presenti alcun vizio ovvero quando, al contrario, il provvedimento sia riconosciuto come viziato, ma si decida per la sanatoria dello stesso;
- 3) **Autotutela confermativa:** se si ritiene che il provvedimento non necessiti di alcun tipo di intervento.

1) Autotutela demolitoria (o riesame) :

Potestà della PA di incidere su precedenti determinazioni provvedimentali, elidendone o sospendendone in tutto o in parte gli effetti. L'autotutela amministrativa, quindi, può tradursi:

- a) nell'annullamento d'ufficio;
- b) nella revoca.

a) Annullamento d'ufficio (Art. 21 nonies L. 241/90):

La legge consente alla PA di annullare d'ufficio un proprio provvedimento illegittimo quando:

- sussistono ragioni di interesse pubblico;
- entro un termine ragionevole (18 mesi -o sine die se l'illegittimità deriva da dichiarazioni mendaci-);
- sono presi in considerazione gli interessi dei destinatari del provvedimento;
- il provvedimento deve essere illegittimo (viziato da: eccesso di potere, incompetenza oppure adottato in violazione di legge) e lo stesso potrebbe essere annullato in sede di ricorso giurisdizionale;
- deve sussistere un interesse della collettività alla rimozione dello stesso;
- la rimozione non deve ledere gli interessi delle persone su cui il provvedimento medesimo incideva;
- ha effetto ex tunc;

b) Revoca del provvedimento (Art. 21 quinquies L. 241/90):

La revoca del provvedimento, a differenza dell'annullamento, ha effetto ex nunc. Essa:

- prescinde dall'esistenza di vizi di legittimità;
- produce effetti solo per il futuro (v. sopra);
- ha ad oggetto solamente provvedimenti discrezionali con efficacia durevole nel tempo;

- presuppone che sia sopravvenuto un motivo di interesse pubblico prima inesistente, oppure che sia mutata la situazione di fatto che giustificava l'emanazione del provvedimento o che vi sia una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici);
- obbliga la PA ad indennizzare il privato cittadino.

2) Autotutela conservativa:

a) Convalida: consiste nella rimozione d'ufficio del vizio di un atto invalido (produce l'effetto esattamente opposto all'annullamento d'ufficio);

b) Ratifica: elimina il vizio di incompetenza. Se un atto è emanato da un organo della PA incompetente, quello che ne aveva la competenza può emanare un atto con il quale ratifica il provvedimento illegittimo, rendendolo proprio;

c) Sanatoria: consente di salvare un atto illegittimo che sia carente di un elemento. Serve a colmare la lacuna lasciata da un atto infraprocedimentale o da un parere inizialmente omessi, consentendo alla PA di salvare l'atto con efficacia retroattiva;

d) Conversione: permette alla PA, all'esito del riesame di un atto viziato, anziché di procedere all'annullamento, di conservarne gli effetti, trasformando il provvedimento invalido in uno diverso, che abbia gli stessi requisiti di forma e di sostanza;

e) Riforma: consiste nella revisione del provvedimento, che non ne comporta la totale eliminazione. Il potere di riforma spetta all'autorità che ha emanato l'atto e a quelle espressamente autorizzate dalla legge. Essa non ha efficacia retroattiva, ma solo per il futuro;

f) Rettifica: consente alla PA di correggere un provvedimento affetto da mera irregolarità, cioè in difetto lieve che non ne inficia la validità;

g) Rinnovazione: si interviene su un atto che ha ormai esaurito i suoi effetti. A seguito di una nuova valutazione degli interessi, la PA decide di emanare un nuovo provvedimento, che sostituisce integralmente quello scaduto.

h) Proroga: è del tutto simile alla rinnovazione, ma interviene quando un provvedimento non sia ancora scaduto, spostandone il limite temporale di validità.

3) Autotutela confermativa:

L'autotutela amministrativa può terminare con esito confermativo: la PA ribadisce la correttezza e legittimità delle determinazioni assunte. Il riesame con esito confermativo si esaurisce nel procedimento di conferma.

a) conferma propria: la PA giunge alla sua determinazione dopo aver aperto una nuova istruttoria ed aver riesaminato a fondo l'intero provvedimento, pervenendo alla sua conferma con apposito, nuovo provvedimento, sostitutivo del primo ma di identico contenuto;

b) conferma impropria: la PA si limita a ribadire la validità della propria determinazione senza la necessità di aprire un nuovo procedimento in autotutela.